

Codice A1700A

D.D. 28 febbraio 2024, n. 148

Nomina di ARPEA a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 comma 2 della lr. 16/2002 (ex art. 28, Regolamento UE 679/2016)



ATTO DD 148/A1700A/2024

DEL 28/02/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Nomina di ARPEA a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 comma 2 della lr. 16/2002 (ex art. 28, Regolamento UE 679/2016)

il Reg. (UE) 679/2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*, di seguito anche solo “GDPR”, approvato il 27 aprile 2016, è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e si applica in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018;

il suddetto GDPR intende tutelare il diritto fondamentale alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (considerando 1), in un contesto di rapida evoluzione delle tecnologie, che hanno portato a profonde trasformazioni nell'economia e nell'ambito delle relazioni sociali, nel quale la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo (considerando 6), per cui va assicurata un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione (considerando 10), prevedendo il rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali, nonché le condizioni (poteri di controllo, sanzioni in caso di violazioni) per assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali (considerando 11);

il GDPR, al fine di perseguire gli obiettivi sopra richiamati, introduce diversi concetti e nuovi strumenti, tra i quali vengono richiamati: il principio di “accountability”, ovvero la responsabilità generale del Titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto (considerando 74); l'istituzione del Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua Responsabilità (considerando 82); la nomina del Responsabile della protezione dei dati (considerando 97); la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (considerando 84, 89-93, 95) e la notifica della violazione dei dati personali all'autorità di controllo, nonché la comunicazione della violazione dei dati personali all'interessato da parte del Titolare e del Responsabile del trattamento (considerando 85, 87, 88);

il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa*

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, in vigore dal 9 settembre 2018, recepisce il GDPR nell’ordinamento italiano e ha modificato e integrato il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, adeguandolo al GDPR;

con la D.G.R. 18 maggio 2018, n. 1- 6847 “*Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009*” vengono, nello specifico, designati:

- la Giunta regionale quale Titolare del trattamento dei dati personali;
- Delegati del trattamento per la Giunta regionale;
- I Responsabili delle Direzioni regionali, esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all’espletamento delle funzioni amministrative di staff di diretta competenza;
- i Responsabili dei Settori (o delle strutture temporanee e di progetto) esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all’espletamento delle funzioni amministrative di competenza; viene inoltre deliberato:
- la possibilità di designare i Responsabili (esterni) del trattamento che trattano i dati per conto del Titolare;
- di istituire, a cura del Titolare, il Registro delle attività di trattamento e di porre in essere in capo al medesimo gli obblighi derivanti dalla valutazione d’impatto sulla protezione dei medesimi (DPIA), nel caso di trattamenti che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e, conseguentemente mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato conformemente al GDPR;
- di riconoscere in capo al Titolare ed al Responsabile (esterno) del trattamento l’obbligo di notificare la violazione dei dati personali all’Autorità di controllo e di comunicare le eventuali violazioni dei dati personali all’interessato (data breach);

rilevato:

che la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) prevede:

- all’articolo 1 comma 2 che all’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) siano attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune e che alla stessa possano essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali;
- al comma 2 dell’articolo 5 che all’organismo pagatore possa essere affidata da parte della Regione anche l’esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati; che, ai sensi dell’articolo 82 della legge regionale 1/2019 per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale è istituito il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) nel cui ambito, ai sensi del comma 7, sono sviluppate componenti specifiche per l’attività svolta dall’ARPEA secondo quanto stabilito dalla l.r. 16/2002;

preso atto:

che con D.G.R. 24 luglio 2023, n. 33 -7282 è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e l’Arpea ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, ed è stato reso operativo con la sottoscrizione delle parti a partire dal 28 luglio 2023 per la durata di tre anni da tale data.

che l'Accordo di contitolarità di cui sopra, individua i trattamenti di dati per cui sussiste un rapporto di contitolarità regolamentando l'ambito di azione, le responsabilità (articolo 4), le misure di sicurezza (articolo 7) e gli impegni (articolo 5) gravanti sui contitolari dei trattamenti in merito anche all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di privacy;

che l'articolo 3 dell'Accordo individuano i dati in contitolarità, e le componenti per cui l'ARPEA è competente in modo esclusivo e rispetto alle quali è titolare esclusivo dei relativi trattamenti, prevedendo testualmente che: *“La Regione è competente in modo esclusivo sulle altre componenti del SIAP, rispetto alle quali è titolare esclusiva dei relativi trattamenti. Si tratta, in particolare, dei trattamenti di dati relativi a:*

- a) Assegnazioni di carburante per usi agricoli a prezzo agevolato;*
- b) Aiuti di stato e contributi regionali;*
- c) Indennizzi per avversità biotiche e abiotiche;*
- d) Dichiarazioni vitivinicole e altri adempimenti di filiera;*
- e) Autorizzazioni fitosanitarie;*
- f) Certificazione aziende biologiche;*
- g) Servizi per la caccia e la pesca;*
- h) Servizi ambientali per l'agricoltura;*
- i) Servizi tecnico-scientifici;*
- j) Servizi statistici e di monitoraggio”.*

che con D.G.R. 9 luglio 2021, n. 23-3510 la Direzione Agricoltura e Cibo è stata incaricata di adottare e sottoscrivere una convenzione con ARPEA stabilendo che, per il periodo 2021-2025 in attuazione dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 16/2002, l'esecuzione dei pagamenti da parte dell'Agenzia sia prevista per la generalità delle funzioni amministrative in capo alla Regione, sulla base della previa definizione di un elenco dei procedimenti amministrativi interessati all'esecuzione dei pagamenti, a seguito di specifica ricognizione;

della Convenzione, di cui sopra, il cui schema è stato approvato con determinazione dirigenziale 31 luglio 2021, n. 657/A1700A/2021, stipulata tra la Direzione Agricoltura e Cibo e l'ARPEA (rep. N. 331 del 31 agosto 2021) circa le modalità, i criteri e le procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali, affidati ad ARPEA, ed in particolare dell'articolo 11 (*Trattamento dei dati*) che richiama integralmente i contenuti dell'Accordo di contitolarità in vigore tra la Regione Piemonte e ARPEA;

preso atto inoltre, che:

- la Regione Piemonte ha previsto di dotarsi di un registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 del GDPR, in cui vengono esplicitate tutte le attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità alcune da responsabili esterni;
- l'Amministrazione regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2018, n. 1-6847, provvede all'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al GDPR;
- ai sensi del GDPR, articolo 4, per “titolare del trattamento” si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- ai sensi e per effetto della deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2018, n. 1-6847, il Direttore *pro tempore* della direzione Agricoltura e Cibo è il Delegato del Titolare del trattamento dei dati effettuati all'interno dello staff ed, in particolare, agisce in nome e per conto della Giunta regionale del Piemonte;

- ai sensi del GDPR, articolo 28, per affidare lo svolgimento di un trattamento dei dati per proprio conto ad un soggetto esterno, il titolare del trattamento deve ricorrere unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo da soddisfare i requisiti del citato regolamento e garantire la tutela degli interessati. I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento vanno disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento relativamente a: materia disciplinata e la durata del trattamento, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico va stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico;
- ai sensi del GDPR, articolo 29, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- ove previsto, ogni Responsabile del trattamento tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, ai sensi del GDPR, art. 30;
- ai sensi del GDPR, articolo 32, il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Dato atto che:

con determinazione del Direttore di ARPEA n. 188 - 2023 del 26/07/2023 è stato approvato lo schema di Accordo di Contitolarità tra Regione Piemonte e ARPEA, poi sottoscritto tra le parti in data 28 luglio 2023;

ai sensi delle premesse dell'Accordo di contitolarità lo Statuto di ARPEA stabilisce che l'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti alla stessa assegnati dalla l.r. 16/2002, si avvale, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del sistema Agricolo nazionale (SIAN) e, ai sensi dell'articolo 81 della L.r. 1/2019 del Sistema Informativo agricolo Piemontese (SIAP) e ribadisce al successivo articolo 10 che l'Agenzia svolge il controllo amministrativo anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dall'AGEA-Coordinamento, dei dati del SIAP e dei dati del SIAN;

le componenti del SIAP, rispetto alle quali la Regione è titolare esclusiva dei relativi trattamenti, allo stato attuale afferiscono a dati rientranti nei trattamenti in contitolarità con ARPEA.

Valutato che sia opportuno identificare quale Responsabile (esterno) l'organismo pagatore ARPEA, ritenuto affidabile ed in grado di trattare i dati personali in conformità con quanto prevede il GDPR, anche alla luce di quanto già definito nel citato Accordo di contitolarità. Ravvisata, pertanto, la necessità di:

- nominare ARPEA quale Responsabile (esterno) del trattamento dei dati di cui all'articolo 5 comma 2 della l.r. 16/2002 alla luce della deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021, n. 23-3510 e della succitata convenzione stipulata tra la Direzione Agricoltura e Cibo e l'ARPEA, il cui articolo 11, in particolare, richiama integralmente i contenuti nel suddetto Accordo di contitolarità, che definisce anche i trattamenti la cui titolarità esclusiva è della Regione;
- prevedere, ai sensi del GDPR, comma 4 dell'articolo 28, che anche soggetti diversi da quello sopra elencato possano essere nominati Responsabili (esterni) del trattamento, qualora trattino dati personali per conto della Giunta regionale, per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate, purché abbiano garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in

modo da soddisfare i requisiti del GDPR e garantire la tutela dei diritti degli interessati;

- vincolare il Responsabile (esterno) del trattamento al Titolare del trattamento, con un contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, in cui vengono disciplinate la materia e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR;
- di fornire istruzioni per il legittimo trattamento dei dati personali al Responsabile esterno (allegato A);
- di approvare lo schema di *“Atto di nomina di ARPEA a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e ai sensi dell'Accordo di Contitolarità, sottoscritto tra Regione Piemonte ed ARPEA.”* contenente anche le Istruzioni documentate ai Responsabili esterni Atto di nomina a Responsabile Esterno (art. 28, paragrafo 3 del GDPR), che costituiscono i contenuti integrativi dei contratti in essere e di quelli da stipulare in futuro, indicato nell'allegato A da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa e l'assenza di effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio della Regione Piemonte, ai sensi della deliberazione del 17 ottobre 2016, n. 1 - 4046 così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 4, 8 bis, 17 e 18, della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il Reg. (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari);

determina

- di nominare ARPEA quale Responsabile (esterno) del trattamento dei dati di cui all'articolo 5 comma 2 della lr. 16/2002, alla luce della deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021, n. 23-3510 e della successiva convenzione stipulata tra la Direzione Agricoltura e Cibo e l'ARPEA, il cui articolo 11, in particolare, richiama integralmente i contenuti nell'Accordo di contitolarità vigente tra la Regione Piemonte e ARPEA, che definisce anche i trattamenti la cui titolarità esclusiva è della Regione;

- di approvare lo schema *“Atto di nomina di ARPEA a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e ai sensi dell'Accordo di Contitolarità, sottoscritto tra Regione Piemonte ed ARPEA.”* (Allegato A);

- di prevedere, ai sensi del GDPR, comma 4 dell'articolo 28, che anche soggetti diversi da quelli

sopra elencati possano essere nominati Responsabili (esterni) del trattamento, qualora trattino dati personali per conto della Giunta regionale, per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate, purché abbiano garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo da soddisfare i requisiti del GDPR e garantire la tutela dei diritti degli interessati;

- di vincolare i Responsabili dei trattamenti al Titolare del trattamento, con un contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, in cui vengono disciplinate la materia e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR;

- di fornire ed approvare le "Istruzioni documentate" per il legittimo trattamento dei dati personali, al Responsabile esterno ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3 del GDPR, che costituiscono i contenuti integrativi dei contratti in essere e di quelli da stipulare in futuro, istruzioni contenute nell'allegato A e da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si rimanda alla normativa vigente in materia. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)

Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_di_Nomina_Responsabile_Esterno_per_Convenzione_Pagamenti.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Atto di nomina di ARPEA a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e ai sensi dell'Accordo di Contitolarità, sottoscritto tra Regione Piemonte ed ARPEA.

Premesso che:

- è stato emanato il Regolamento (UE) 679/2016, di seguito denominato GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali e che è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e si applica in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018;
- il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, in vigore dal 9 settembre 2018, recepisce il GDPR nell'ordinamento italiano e modifica e integra il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, adeguandolo al GDPR;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2018, n. 1-6847 *“Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati. Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009)”*, nello specifico, designa la Giunta regionale quale Titolare del trattamento dei dati personali e i Delegati del trattamento per la Giunta regionale, che sono:
 - i responsabili delle Direzioni regionali, esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di staff di diretta competenza;
 - i Responsabili dei Settori (o delle strutture temporanee e di progetto) esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza;
- la deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1-192 approva, in attuazione dell'art. 35 del regolamento (UE) 679/2016 le *“Linee guida in materia di protezione dei dati”*, corredate dagli elenchi delle minacce per Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2018, n. 1-6847, sopra richiamata, inoltre, stabilisce:
 - la possibilità di designare i Responsabili Esterni del trattamento che trattano i dati per conto del Titolare;
 - di riconoscere in capo al Titolare ed al Responsabile Esterno del trattamento l'obbligo di notificare la violazione dei dati personali all'Autorità di controllo e di comunicare le eventuali violazioni dei dati personali all'interessato (data beach);

- ai sensi del GDPR, articolo 28, per affidare lo svolgimento di un trattamento dei dati per proprio conto ad un soggetto esterno, il titolare del trattamento deve ricorrere unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo da soddisfare i requisiti del citato regolamento e garantire la tutela degli interessati. I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento vanno disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento relativamente a: materia disciplinata e la durata del trattamento, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico va stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico;
- ai sensi del GDPR, articolo 29, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- ove previsto, ogni Responsabile del trattamento tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, ai sensi del GDPR, art. 30;
- ai sensi del GDPR, articolo 32, il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- che, ai sensi dell'articolo 82 della legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale è istituito il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) nel cui ambito, ai sensi del comma 7, sono sviluppate componenti specifiche per l'attività svolta dall'ARPEA secondo quanto stabilito dalla l.r. 16/2002;
- lo Statuto di ARPEA stabilisce che l'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti alla stessa assegnati dalla l.r. 16/2002, si avvale, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del sistema Agricolo nazionale (SIAN) e, ai sensi dell'articolo 81 della l.r. 1/2019 del SIAP e ribadisce al successivo articolo 10 che l'Agenzia svolge il controllo amministrativo anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dall'AGEA-Coordinamento, dei dati del SIAP e dei dati del SIAN;
- l'Accordo di contitolarità, sottoscritto tra la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo e l'ARPEA, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, a seguito della deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. 33 - 7282 e della determinazione del Direttore di ARPEA n. 188 - 2023 del 26/07/2023, di durata triennale, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità;
- che la l.r. 16/2002, come modificata dalla l.r. 18/2022, prevede :
 - al comma 2 dell'articolo 1 che all'ARPEA siano attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune e che alla stessa possano essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali;

- al comma 2 dell'articolo 5 che all'organismo pagatore possa essere affidata da parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati;
- la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021, n. 23-3510 ha individuato la Direzione Agricoltura e Cibo quale struttura incaricata di adottare e sottoscrivere una convenzione con l'ARPEA stabilendo che, per il periodo 2021-2025 in attuazione del suddetto comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 16/2002, l'esecuzione dei pagamenti da parte dell'Agenzia sia prevista per la generalità delle funzioni amministrative in capo alla Regione, sulla base della previa definizione di un elenco dei procedimenti amministrativi interessati all'esecuzione dei pagamenti, a seguito di specifica ricognizione;
- la determinazione dirigenziale 657/A1700A/2021 del 31 luglio 2021 ha approvato lo schema di convenzione, poi sottoscritta da Regione Piemonte (Direzione Agricoltura e Cibo) e l'ARPEA, contenente le modalità, i criteri e le procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali, affidata ad ARPEA;
- l'articolo 11 della suddetta convenzione richiama integralmente i contenuti del citato Accordo di contitolarità sottoscritto tra le medesime parti;
- l'articolo 3 dell'Accordo di contitolarità, in particolare, prevede che: *“La Regione è competente in modo esclusivo sulle altre componenti del SIAP, rispetto alle quali è titolare esclusiva dei relativi trattamenti. Si tratta, in particolare, dei trattamenti di dati relativi a: a) Assegnazioni di carburante per usi agricoli a prezzo agevolato; b) Aiuti di stato e contributi regionali; c) Indennizzi per avversità biotiche e abiotiche; d) Dichiarazioni vitivinicole e altri adempimenti di filiera; e) Autorizzazioni fitosanitarie; f) Certificazione aziende biologiche; g) Servizi per la caccia e la pesca; h) Servizi ambientali per l'agricoltura; i) Servizi tecnico-scientifici; j) Servizi statistici e di monitoraggio”*;

Per quanto sopra premesso :

TRA

La **Regione Piemonte**, di seguito Regione, C.F. 80087670016, che interviene nel presente atto nella persona del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo, Dott. Paolo BALOCCO, domiciliato ai fini del presente atto di nomina presso la sede della Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte, 1 (di seguito delegato del Titolare)

E

L'**Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura** (di seguito ARPEA), C.F. 97694170016 che interviene al presente atto nella persona del Direttore, Dott. Angelo MARENCO, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale di ARPEA in Torino, Via Bogino, 23 (di seguito Responsabile)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di nomina.

2. Con il presente atto, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 4, paragrafo 8) e 28 del GDPR, si nomina l'ARPEA quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati (di seguito denominato Responsabile Esterno) fornendo allo stesso le istruzioni per il legittimo trattamento dei dati personali.
3. Il Responsabile Esterno, nell'ambito delle prestazioni relative alle attività affidate da Regione Piemonte in base alla Convenzione sottoscritta tra Regione Piemonte e ARPEA, effettua le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel GDPR.
4. I trattamenti sono svolti nel rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dall'Autorità di Controllo per la Protezione dei Dati Personali.
5. Al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita" di cui all'articolo 25 del GDPR, già in fase contrattuale, il Responsabile Esterno si impegna a determinare i mezzi del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, di cui all'articolo 32 del GDPR, prima dell'inizio delle attività.
6. Il Responsabile Esterno esegue i trattamenti necessari per l'espletamento delle operazioni ad esso attribuite e, comunque, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

2. NATURA, FINALITA', DURATA DEI TRATTAMENTI E DELL'ATTO DI NOMINA

1. Il trattamento è svolto da parte del Responsabile Esterno in esecuzione del presente atto di nomina per le finalità previste dalla Convenzione sottoscritta tra Regione Piemonte e ARPEA, di cui in premessa, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità, garantendo il rispetto delle misure organizzative e tecniche limitatamente al tempo necessario a dare esecuzione alla Convenzione succitata.
2. La presente nomina cessa di avere efficacia alla scadenza della relativa Convenzione e rimarrà vigente fino alla stipulazione di una nuova convenzione.
3. All'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).
4. In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.
5. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

3. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

1. I dati personali trattati in ragione delle attività affidate ad ARPEA in base alla Convenzione di cui in premessa hanno ad oggetto le seguenti tipologie: dati di natura

personale che prevedono l'identificazione diretta ed indiretta dell'interessato (articolo 4, paragrafo 1, GDPR), eventuali dati sensibili (articolo 9, GDPR "Categorie particolari di dati personali") ed eventuali dati giudiziari (articolo 10, GDPR).

2. I dati che possono essere oggetto di trattamento sono messi a disposizione dal Titolare o raccolti direttamente dal Responsabile Esterno.

3. I dati di cui al comma 1 concernono le seguenti categorie di interessati:

- persone fisiche beneficiarie;
- legali Rappresentanti e/o loro delegati delle Aziende Agricole beneficiarie;
- persone fisiche che hanno concluso rapporti contrattuali con i beneficiari e/o loro delegati;
- professionisti che a vario titolo risultano avere svolto un incarico il cui risultato afferisce il fascicolo aziendale;
- persone fisiche conviventi e/o legate da vincoli di parentela con i beneficiari, ai fini dei controlli previsti dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218.

4. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO E RELATIVE ISTRUZIONI

1. In merito ai trattamenti effettuati nello svolgimento della presente nomina, il Responsabile Esterno applica le disposizioni previste dal GDPR, in particolare:

a) adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del Regolamento. Il Responsabile Esterno, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

b) individua, verifica e, se del caso, aggiorna le persone fisiche autorizzate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

c) vigila - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli autorizzati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

d) se richiesto, assiste il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;

e) mette in atto ed assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione;

f) non trasferisce dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente;

g) adotta politiche interne e attua le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design) ed adotta ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano stati trattati solamente per le finalità previste

e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

h) adotta le misure minime di sicurezza ICT valide per le Pubbliche Amministrazioni di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD – ex D.Lgs. 82/2005) ed in particolare alla circolare AgID 18 aprile 2017, n. 2/2017;

i) mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie, qualora si renda necessario, contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, da un altro soggetto da questi incaricati o da soggetti istituzionalmente deputati;

j) riconosce al Titolare e al suo personale autorizzato, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente atto;

k) comunica tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali;

l) collabora con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate eventuali misure correttive per l'adeguamento alla normativa;

m) si impegna per sé e per i terzi autorizzati, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità previste dalla legge.

2. Il Responsabile Esterno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del GDPR, si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, previa espressa richiesta, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità, recante tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 del suddetto articolo e, ai sensi del paragrafo 4; il Titolare e ARPEA mettono detto registro a disposizione dell'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali), laddove ne venga fatta richiesta.

3. Il Responsabile Esterno è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Regione Piemonte, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, o entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC da inviare all'indirizzo PEC di Regione Piemonte dpo@cert.regione.piemonte.it è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità di Controllo e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

4. Nel caso in cui il Titolare debbano fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità di Controllo, il Responsabile Esterno supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di Controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile Esterno e/o di suoi sub-Responsabili.

5. Il Responsabile Esterno, su eventuale richiesta del Titolare, è tenuto ad assisterlo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 35 del GDPR e nella eventuale consultazione dell'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del GDPR.

6. Il Responsabile Esterno, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti, così come previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, è tenuto a:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare o al RPD di Regione Piemonte, allegando copia della richiesta;
- valutare con il Titolare e con il RPD Regione Piemonte e con il RPD di ARPEA la legittimità delle richieste;

- coordinarsi con il Titolare e con il RPD della Regione Piemonte e con il RPD di ARPEA al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime.
7. Il Responsabile Esterno garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità di Controllo quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità stessa. In particolare:
- a) fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consente l'accesso alle proprie banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consente l'effettuazione di controlli;
 - d) compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.

5. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

1. Se le garanzie sulla custodia ed il controllo dei dati avviene attraverso fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (*hosting provider*, prestatori di servizi *Cloud*, ecc), il Responsabile Esterno si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori al Titolare.
2. I dati oggetto del presente atto derivanti dalle disposizioni della Convenzione non sono:
 - a) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nella Convenzione e nel presente atto;
 - b) ceduti, consegnati, copiati, duplicati, riprodotti, comunicati, divulgati o resi disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi e per finalità diverse da quelle della Convenzione di cui in premessa e del presente atto.
3. Nel caso di accertate violazioni di cui ai commi 1 e 2, il Titolare procede a fare apposita segnalazione all'Autorità di Controllo in base alla normativa vigente.
4. Ogni trattamento è effettuato solamente per le finalità di adempimento della Convenzione richiamata in premessa. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile Esterno ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

6. ULTERIORI GARANZIE

1.L'ARPEA si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi.

7. SUB-RESPONSABILI – MANLEVA

1. Con il presente atto, il Titolare del trattamento conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile Esterno a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (articolo 28, paragrafo 4 del GDPR).

2. Nel caso in cui il Responsabile Esterno ricorra a Sub-responsabili, si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.
3. Il Responsabile Esterno si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
4. Il Responsabile Esterno, nei confronti del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare agli stessi dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.
5. Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Esterno conserverà nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-responsabile, così come disposto dall'articolo 28, paragrafo 4 del GDPR.
6. Il Responsabile Esterno informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Sub-responsabili del trattamento: il Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE/CONTITOLARE

1. Il Titolare del trattamento è tenuto a:
 - controllare e verificare la gestione del trattamento dei dati effettuata dal Responsabile Esterno;
 - valutare la legittimità ed il rischio delle misure tecniche ed organizzative poste in essere nel trattamento dei dati da parte del Responsabile Esterno;
 - mettere a disposizione del Responsabile Esterno, mediante il SIAP, gli applicativi, le informazioni, i dati e la documentazione necessari per l'espletamento delle proprie attività in tempi compatibili con i termini di realizzazione.
2. Il Titolare del trattamento ha diritto ad esercitare nei confronti del Responsabile Esterno tutti i controlli e le verifiche relative alle funzioni, agli obblighi ed alle garanzie poste a carico del Responsabile Esterno, come indicati negli articoli 4, 5 e 6.

9. FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione dell'atto, di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, è devoluta alla competenza del Foro di Torino ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL GDPR 679/2016

In qualità di sottoscrittore Lei è informato che i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla Protezione dei dati)". Pertanto:

- i dati da Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali relative alla sottoscrizione del presente atto di nomina e comunicati alla Regione Piemonte;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione della presente nomina e, conseguentemente, all'impossibilità di procedere con quanto stabilito nella stessa;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (RPD) sono: Regione Piemonte: email: dpo@regione.piemonte.it indirizzo: Piazza Piemonte, 1 - 10127 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati per la Regione Piemonte è il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo, Piazza Piemonte, 1 - 10127 Torino;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare, quale il CSI Piemonte o da soggetti individuati incaricati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati per il periodo corrispondente ai relativi Piani di Fascicolazione e Conservazione di Regione Piemonte e di ARPEA;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016 quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (RPD) regionale o al Responsabile esterno del trattamento, tramite i contatti di cui sopra, o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali: garante@gdprd.it)

11. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Sottoscrivendo il presente atto, il Responsabile del trattamento nominato dal Titolare:

- a) conferma di conoscere gli obblighi assunti in relazione alle disposizioni del GDPR e di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto di quanto disposto dal predetto decreto e sue eventuali modifiche ed integrazioni;
- b) conferma di aver compreso integralmente le istruzioni e si dichiara competente e disponibile alla piena esecuzione di quanto affidato;
- c) accetta la nomina di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, senza alcun diritto a ricevere uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso

derivante dal medesimo atto, e si impegna ad attenersi rigorosamente alla stessa, nonché alle eventuali successive modifiche ed integrazioni decise dal Titolare, anche in ottemperanza alle evoluzioni legislative della materia.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i..

Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1, D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Delegato del Titolare al trattamento di
Regione Piemonte

Paolo BALOCCO

Il Responsabile Esterno al trattamento
ARPEA

Angelo MARENCO